

La funzione consultiva della Corte dei conti nell'Italia federalista di Andrea Altieri*

Sommario: 1. La riforma del Titolo V della Costituzione e la funzione consultiva della Corte dei conti. - 2. L'esercizio della funzione consultiva nei confronti di Regioni ed Enti locali: il ruolo della Sezione delle Autonomie. - 3. L'evoluzione delle funzioni della Corte dei Conti: la nomofilachia nell'attività consultiva (art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009). - 4. Conclusioni.

1. - Le tematiche trattate nel presente Convegno, di particolare rilevanza per la loro attualità, offrono lo spunto per qualche breve riflessione in materia di funzione consultiva della Corte dei conti, all'indomani della legge delega n. 42/2009 e dei suoi primi due decreti attuativi.¹

Il contesto politico-istituzionale conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, con cui si è inteso dare inizio nel nostro Paese ad una forma accentuata di federalismo attraverso l'attribuzione alle autonomie territoriali di poteri legislativi e amministrativi notevolmente più ampi rispetto a quelli in precedenza previsti (vedasi, in tale ottica, il trasferimento alla competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni di un gran numero di materie già attribuite allo Stato²) necessita, infatti, da un lato, di una generale rivisitazione del ruolo della magistratura contabile, dall'altro, della previsione di nuovi confini anche per la funzione consultiva sugli atti di governo, tradizionalmente propria del Consiglio di Stato.³

* (Avvocato e Docente di Diritto Amministrativo presso la LINK Campus University)

¹ Con la recente pubblicazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), attuativo della citata Legge n. 42/2009, si è compiuto un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell'ordinamento giuridico federale, voluto, con non pochi contrasti, dal legislatore nazionale. Tale norma segue il precedente D.Lgs. n. 85/2010 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con il quale vengono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

² Si rammenta, a tal riguardo, che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Appartiene alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (cfr. A. Altieri, "Gli enti pubblici", in "Corso di diritto amministrativo", Giuffrè, Milano 2009, a cura di M. Mirabella).

³ Cfr. S. Sfrecola, "Prospettive della funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica nei confronti delle regioni e degli enti locali dopo la legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. "La Loggia")" in Sito Associazione magistrati contabili.

Attraverso la recente riforma costituzionale, nel solco di una “*logica complessiva di decentramento che ha improntato sin da alcuni decenni la politica legislativa italiana e ne costituisce all’attualità il riferimento orientativo dominante*”,⁴ si è assistito ad un profondo riassetto dell’ordinamento preesistente, che vede ora, oltre che nell’art. 5, anche negli artt. 114 e 117 Cost. novellati, il pieno riconoscimento del principio autonomistico e la configurazione di un modello nuovo, all’interno del quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono gli enti esponenziali della collettività nazionale.⁵

La legge di attuazione n. 131/2003, art. 7, commi 7 e 8, ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti, da un lato, *compiti di controllo* della sana e corretta gestione finanziaria di Regioni ed enti locali, dall’altro, una *funzione consultiva* nei confronti degli enti locali, con espresso riferimento alle *materie di contabilità* di cui all’art. 103 Cost.;⁶ funzione consultiva consistente in un’attività ausiliare di sostegno tecnico-giuridico, obiettivo e neutrale, dell’agire amministrativo, che appare, in un’ottica costituzionalmente orientata, elemento essenziale sia per l’attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche in sede locale, sia per la realizzazione di un apparato pubblico che, nel suo complesso, operi per il perseguimento dell’interesse della collettività.⁷

La norma radica, in particolare, la *titolarità* di tale attribuzione,⁸ nelle Sezioni regionali di controllo; circoscrive il suo *ambito applicativo* alle materie di contabilità pubblica;⁹ identifica nelle Regioni, Province, Comuni

⁴ Cfr. Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR.

⁵ I quali, unitamente allo Stato, costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.) e sono contraddistinti dall’elettività dei loro organi di governo, da potestà statutaria e regolamentare (art. 117 Cost.), nonché, seppur limitata, finanziaria (art. 119 Cost.).

⁶ Sulla cui applicabilità alcune Sezioni regionali di controllo delle Regioni speciali hanno già avuto modo di pronunciarsi (cfr., *ex multis*: Friuli Venezia Giulia, del. n. 18 del 2004; Sicilia, del. n. 2 del 2004; Sardegna, parere n. 1 del 2004).

⁷ Cfr. M. Mirabella, “*T.A.R. e Corte dei conti in sede locale: strade convergenti o interferenti? Riflessi della funzione consultiva sulla responsabilità del pubblico dipendente*”; Relazione tenuta al Convegno “*Funzione consultiva e giudici laici per il T.A.R. della Valle d’Aosta: un rilancio della specialità regionale*”, Saint-Vincent, Centro Congressi del Grand Hotel Billia, 15-16 gennaio 2010.

⁸ A ben vedere, l’esercizio della funzione consultiva è stato attribuito alla Corte dei conti, in via generale, già dall’art. 13, R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, laddove si stabilisce che: “*La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: (...) fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.*” A tale disposizione generale, fanno da corollario, inoltre, singole previsioni che disciplinano gli specifici casi in cui è richiesto il parere della Corte per varie finalità e con diversi destinatari.

⁹ Nella ormai lontana sentenza n. 2616/1968, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla nozione di *contabilità pubblica*, facendo riferimento a quell’intero

e nelle Città metropolitane, gli *enti legittimati* alla richiesta del parere (v. *infra*).

La legge ha valorizzato il ruolo della Corte dei conti quale “*organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dello Stato-Governo*”, esaltandone la funzione di “*garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità (...)*” e di Istituto “*posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia regionale o locale*”.¹⁰

Nei contenuti, la concisa formulazione letterale impone all’interprete, in assenza di ulteriori elementi, l’integrazione mediante il ricorso all’interpretazione sistematica;¹¹ la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie ha chiarito, al riguardo, che: “*la nuova funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali trova, da un lato, limiti nella inerenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, d’altro lato (...) essa non può concernere fatti gestionali specifici, ma ambiti e oggetti di portata generale e non deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione*”.¹²

Costituisce *ius receptum*, infatti, che tale attribuzione possa legittimamente svolgersi solo se riferita a questioni di carattere generale, astrattamente esaminate, “*al fine di evitare sovrapposizioni con le funzioni di amministrazione incompatibili con il ruolo di terzietà e di indipendenza della Corte medesima*”.¹³

complesso di rapporti, connesso alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato o di altro ente pubblico, eventualmente produttivi di responsabilità per danni nel rapporto di impiego o di servizio, posto in essere attraverso risorse (denaro o altri beni) di natura pubblica. Nella contabilità pubblica sono ricompresi, pertanto, sia i giudizi di responsabilità (amministrativa e contabile), sia i giudizi di conto.

¹⁰ Cfr. C. Cost. n. 296/2006; cfr., inoltre, C. Cost. sent. n. 470/1997.

¹¹ Cfr. S. Galasso, “*La funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*”, Relazione nell’incontro di studio “*Corte dei conti ed ordinamento federale*” tenutosi in data 12.12.2008 in San Benedetto del Tronto presso l’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Economia “G. Fuà”.

¹² Così, Corte dei conti, Sez. delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006.

¹³ Cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. di controllo per le Marche, deliberazione n. 9/2011/PAR. Il Collegio ha ritenuto inammissibile, in tale occasione, una determinata richiesta di parere, atteso che lo specifico quesito, per come formulato, “*(...) ancorché ascrivibile alla materia della contabilità pubblica come elaborata dalla giurisprudenza della Corte dei conti e, segnatamente, dalla Sezione Autonomie con la nota deliberazione n. 5/2006 nonché, da ultimo, dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 54/10) si palesa mancante dei prescritti requisiti della generalità ed astrattezza*”. Sul punto, inoltre, cfr. L. Cavallini Cadeddu, “*Osservazioni sulla funzione consultiva della Corte dei conti in*

La funzione consultiva ha natura *facoltativa*: gli Enti interessati sono liberi, pertanto, di ricorrervi o meno nell'esercizio delle attività di gestione riferite alle materie della contabilità pubblica; in ragione di tale facoltà, è rimessa alla valutazione dell'autorità competente, l'opportunità o, talvolta, la necessità di acquisire un determinato parere;¹⁴ esse vanno contemplate, inoltre, con il principio di non aggravamento del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., che ne limita il ricorso al caso in cui siano presenti straordinarie e motivate esigenze, imposte dallo svolgimento di una determinata istruttoria.¹⁵

2. - Anche in sede locale, pertanto, sono riconosciute alla Corte un ruolo di garanzia della legittimità della spesa pubblica e della correttezza dell'azione amministrativa, contribuendo, nonché, una funzione di consulenza nelle materie di contabilità pubblica, in una fase storica in cui la riduzione dei controlli preventivi di legittimità e la quasi totale scomparsa di quelli di merito, il potenziamento dei controlli interni e l'istituzione dei c.d. *controlli collaborativi*, necessita sempre più di un'attenta regolazione dell'azione amministrativa, con riferimento, in particolare, attesa la loro rilevanza, agli atti di gestione delle risorse pubbliche.¹⁶

La formulazione del richiamato articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, data la sua essenzialità, ha indotto la Sezione delle Autonomie nel 2004 a fornire alcune linee guida degli indirizzi interpretativi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva,¹⁷ cui le Sezioni regionali avrebbero dovuto uniformarsi, evidenziando, al contempo, i *soggetti legittimati* alla richiesta e l'*ambito applicativo* della funzione medesima.

Quanto ai primi, attesa la *specialità* della funzione consultiva rispetto alle ordinarie attribuzioni della Corte dei conti, viene chiarito che i pareri possano essere richiesti, di norma, soltanto dagli enti previsti dalla stessa legge e, quindi, non necessariamente attraverso il Consiglio delle autonomie

Sardegna", Atti del Convegno programmato dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna sul tema: "*La funzione consultiva della Corte dei conti come ausilio agli enti locali. Il ruolo del Consiglio delle autonomie locali*", 2008.

¹⁴ Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, sent. n. 159/1998.

¹⁵ Cfr. M. Mirabella, op. cit..

¹⁶ Cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, cit. delib. n. 5/2006. Il Collegio osserva: "*Un'attività della Corte unicamente volta a fornire indicazioni generali di orientamento sulla dottrina e sulla giurisprudenza, relativamente a qualsiasi tematica, può risultare di utilità all'ente locale, ma certamente non può identificarsi con la funzione consultiva che il legislatore ha inteso attribuire alle Sezioni regionali della Corte*".

¹⁷ I quali sono stati precisati con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, e resa pubblica con lettere prot. n. 6482 e n. 6483, in data 20.05.2004, del Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente della Sezione delle Autonomie, indirizzate ai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, recentemente integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno - 3 luglio 2009, n. 9.

locali e, ove mancante, dall'organo rappresentativo degli enti stessi, non essendo d'impedimento la sua mancata istituzione. Detti pareri, inoltre, secondo la Sezione, sono ammissibili unicamente se richiesti dai loro organi rappresentativi (Presidente della Giunta regionale, Presidente della provincia, Sindaco, etc.).

Da un punto di vista applicativo, il legislatore nazionale ha previsto che possano essere richiesti pareri esclusivamente in materia di *contabilità pubblica*. L'ambito di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27.04.2004, nonché nella deliberazione n. 5/AUT/2006, deve ritenersi riferito all'*“attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”*.

In tale ultima pronuncia, la Sezione, nel premettere che la contabilità pubblica deve riferirsi ad attività contabili in senso stretto, non includendo in esse aspetti sostanziali non attinenti all'amministrazione di entrate e spese ed alle scritture di bilancio, disciplinati da norme di carattere contabile, ha confermato l'interpretazione già fornita con la pronuncia del 2004, precisando, al contempo, che: *“secondo un costante orientamento anche del giudice delle leggi, l'espressione contabilità pubblica intende riferirsi, sul piano processuale, ai giudizi di conto e di responsabilità, e non anche, sul piano sostanziale, alle materie che possono dar luogo, in presenza di comportamenti illeciti e dannosi, a responsabilità per danno erariale. E' dunque evidente che, rispetto all'attività consultiva, la nozione accolta dalla giurisdizione contabile, siccome volta a valutare i comportamenti colposi o dolosi dei pubblici funzionari a garanzia della regolarità e correttezza della gestione del pubblico denaro e a tutela del patrimonio pubblico, sarebbe troppo lata, togliendo ogni significato al criterio restrittivo fissato nel comma 8, art. 7, della legge n. 131 del 2003.*

La novità della funzione che tale norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti concorre, d'altra parte, a privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali”.

Ove ciò avvenisse, secondo la Sezione, la Corte correrebbe il rischio di essere coinvolta, in varia misura, nei processi decisionali degli Enti, condizionando l'attività amministrativa su cui essa è chiamata ad esercitare il controllo in posizione di terzietà.¹⁸

E' stata, infine, evidenziata, nella ripetuta deliberazione n. 5/AUT/2006, *“l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase “discendente” distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.*

La Sezione delle Autonomie si è preoccupata, sin dall'inizio, di garantire l'uniformità di indirizzo e la ponderazione dialettica di tutti gli interessi coinvolti.

Stante l'elevata richiesta di pareri, al fine di pervenire ad una lettura che realizzasse un orientamento interpretativo, e quindi operativo, comune, cui le Sezioni medesime si uniformassero, la Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione n. 9/2009, ha riesaminato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, di cui alla precedente adunanza del 27.04.2004, anche alla luce dell'intervenuta normativa di cui alla legge n. 15/2009.

In seguito a tale ultimo intervento, da un punto di vista procedurale, la Sezione regionale di controllo, attualmente, nell'esaminare una richiesta di parere, decide se si tratti di questione suscettibile di risposta che garantisca uniformità di indirizzo e coinvolgimento di tutti gli interessi coinvolti; in caso negativo, sospende la pronuncia o decide interlocutoriamente e/o parzialmente, trasmettendo gli atti alla Sezione delle Autonomie, la quale si pronuncia a seguito di relazione del Presidente della Sezione regionale

18 Il medesimo orientamento viene ripreso dalla Sezione Regione di Controllo per le Marche con DEL/PAR n. 17 del 24-28 aprile 2009 e dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera n. 28/2010/SRCPIE/PAR.

proponente o dei Presidenti delle Sezioni regionali proponenti previa apposita istruttoria.¹⁹

La ricerca di informazioni relative a pareri già resi dalle Sezioni regionali, oltre che alle questioni pendenti presso le Sezioni medesime, compete a ciascuna Sezione regionale interessata, la quale deve interessarsene direttamente.²⁰

3. - L'art. 17, comma 31, D.L. n. 78/2009, così come convertito in legge n. 102/2009 ha individuato nelle Sezioni Riunite il fulcro del coordinamento interpretativo generale, stabilendo che: *“al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza”*.²¹

Se il testo letterale della citata disposizione autorizzava *ab origine* a ritenere introdotto nell'ambito della funzione consultiva della magistratura contabile un *potere nomofilattico* in capo alle Sezioni Riunite, la successiva deliberazione n. 8/2010²² lo ha confermato esplicitamente, sottolineando la propria potestà *“di affermare principi a carattere di 'orientamento generale' nei confronti delle sezioni competenti a pronunciarsi in materia consultiva.”*

Essa ha ribadito, infatti, che si tratta di *“un potere assimilabile alla c.d. nomofilachia di cui all'art. 65 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (...), che intesta alla Corte di Cassazione il compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale”*.²³

Il fine del legislatore nazionale era evidentemente quello di favorire l'unitarietà interpretativa da parte della magistratura contabile nei riguardi

¹⁹ L'avviso della Sezione delle Autonomie, per il principio di economia di giudizio, tiene luogo del parere richiesto dall'Ente, limitatamente alla questione giuridica risolta con l'avviso medesimo. La Sezione proponente rientra nella piena disponibilità della richiesta di parere se la pronuncia della Sezione delle Autonomie non interviene entro un termine ragionevole.

²⁰ Cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2009, cit..

²¹ Il citato art. 17, comma 31, legge n. 102/2009, riconosce al Presidente della Corte dei conti una *facoltà*, e non un dovere, di convocazione delle Sezioni Riunite.

²² Cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione 15 aprile 2010, n. 8/CONTR/10.

²³ Cfr., *amplius*, L. Oliveri, *“La funzione nomofilattica delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell'ambito dei pareri collaborativi a regioni ed enti locali”*, in Lexitalia.it, giugno 2010.

dei pareri richiesti dalle amministrazioni locali,²⁴ allo scopo di garantire una voce univoca, eliminando, al contempo, i contrasti interpretativi sorti nel corso dell'esperienza della funzione consultiva svolta dalle Sezioni regionali di controllo,²⁵ dal momento che il riparto delle competenze nell'ambito dell'attività consultiva prevista dal predetto art. 7, comma 8, era già stato oggetto di una pluralità di atti e pronunce.²⁶

Nel merito, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che ciascuna Sezione regionale dovesse prestare particolare attenzione, sia in ordine alla *natura* degli interessi sottesi alla richiesta di parere "*considerando che le funzioni di pertinenza delle amministrazioni regionali e territoriali, sono sempre più spesso intestati ad enti strumentali o organismi aggregativi di più amministrazioni territoriali*",²⁷ sia all'attività istruttoria, verificando, preliminarmente, l'esistenza di pronunce da parte di altre Sezioni regionali sulla stessa questione.²⁸

Le Sezioni Riunite hanno tracciato, al contempo, il procedimento da seguire, valorizzando il ruolo e la funzione che la norma assegna al Presidente della Corte dei conti, nel caso in cui il rilievo del parere richiesto investa profili di coordinamento della finanza pubblica tali da essere considerati come "*questione di massima*"; la Sezione regionale deve, in questo caso, rimettere la questione alle Sezioni Riunite, mediante delibera di remissione e per il tramite del Presidente della Corte, il cui potere: "*(...) deve essere circoscritto, tuttavia, ad una mera delibazione delle questioni prospettate, finalizzata a verificare l'attualità del contrasto fra le Sezioni regionali, stante la possibilità che più richieste intervengano, in tempi diversi, riguardo alla medesima questione, ovvero l'effettiva riconducibilità della richiesta di parere nel novero delle competenze delle Sezioni Riunite*".²⁹

²⁴ Vi era l'esigenza di ottenere una "*fonte nomofilattica di orientamento per gli operatori*" (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2009).

²⁵ Un'eventuale declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere da parte delle Sezioni Riunite rispetto ad un parere precedentemente reso da parte di una Sezione regionale, ad esempio, oltre a rendere incerta l'utilizzabilità del parere stesso, minerebbe l'utilità stessa della funzione consultiva, posto che essa: "*(...) presuppone proprio l'inesistenza di un orientamento interpretativo stabilizzato su un determinato nucleo normativo*" (cit. deliberazione n. 9/SEZAUT/2009).

²⁶ L'esperienza applicativa ha consentito di constatare, in particolare, che gli Enti locali hanno fatto largo uso della facoltà di chiedere pareri e che la produzione consultiva che ne è derivata ha determinato in alcuni casi effetti addirittura distorsivi rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, da ricondursi necessariamente al precetto costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa.

²⁷ Ad es.: enti delegati ad espletare funzioni regionali, unione di comuni, comunità montane, ecc..

²⁸ Ove la Sezione regionale ravvisi di non aderire alla pregressa interpretazione, è tenuta a pronunciarsi individuando gli argomenti secondo cui ritiene di discostarsi dalla precedente pronuncia.

²⁹ Cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione 15 aprile 2010, n. 8/CONTR/10, cit..

Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito di tale attività di deliberazione, può avvalersi del contributo della Sezione delle Autonomie. In ogni caso, egli adotta le proprie decisioni mediante decreto motivato, convocando le Sezioni Riunite, o disponendo la restituzione degli atti alla Sezione regionale.

Il suo potere di convocazione delle Sezioni Riunite comprende anche la possibilità di rimettere d'ufficio questioni di massima, ovvero questioni concernenti antinomie sorte fra Sezioni regionali, eventualmente su sollecitazioni della Sezione delle Autonomie.

4. - Da quanto fin qui detto, emerge come, all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione e delle indicazioni fornite dalla legge delega n. 42/2009, la Corte, nel corso della delicata fase di trasformazione in senso federale della Repubblica, sia al centro del dibattito istituzionale quale interlocutore privilegiato nella dialettica centro-autonomie e nella soluzione, anche in ambito locale, delle rilevanti problematiche concernenti le materie di contabilità pubblica e la sana gestione finanziaria, nell'ottica della necessità di un coordinamento generale della finanza pubblica, nel rispetto dei poteri locali.

Roma, 28 aprile 2011